

COMUNE DI MANCIANO

- Provincia di Grosseto -



REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Art.1
Oggetto

1. Le norme del presente regolamento costituiscono la disciplina in via generale delle entrate comunali, siano esse tributarie e non tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il Regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione e l'accertamento delle entrate. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

TITOLO I
ENTRATE COMUNALI

Art.2
Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti Erariali, Regionali, Provinciali e degli altri Enti pubblici.

Art. 3
Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito Regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art. 4
Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote, tariffe e prezzi compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla Legge.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di Legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le aliquote, le tariffe e i prezzi in vigore.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i Regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 4.
2. Nel caso in cui Leggi successive all'entrata in vigore dei Regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei Regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di Legge abbia carattere imperativo immediato.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla Legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli Uffici Comunali.
4. Nell'ottica dello spirito di promozione del settore "non profit", sancito espressamente dall'art.7 dello Statuto del Comune di Manciano, a decorrere dal 1 gennaio 1999 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 sono esonerate dai seguenti tributi comunali:
 - a) l'imposta comunale sugli immobili;
 - b) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - c) i canoni di fognatura e depurazione delle acque di rifiuto;
 - d) i canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - e) i canoni per la somministrazione dell'acqua per usi civili;

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, ai funzionari Responsabili dei Servizi generatori delle singole risorse di entrata.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

Art. 7

Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla Legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) Versamento diretto alla Tesoreria comunale;
 - b) Versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
 - c) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria comunale;
 - d) Mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art.24 comma 39 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art.45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
 - e) Mediante carta di credito di Istituti finanziari.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. Per il pagamento dei tributi locali, l'Amministrazione Comunale, può affidare, a sua scelta, la gestione della riscossione al Concessionario, a terzi individuati secondo le disposizioni legislative, oppure provvedere direttamente attraverso la propria struttura.

Art. 8

Attività di controllo delle entrate

1. I Funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle Leggi e dai Regolamenti. Nell'ambito delle attività di controllo l'Ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
2. La Giunta Comunale, può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e/o accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Art.9

Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informato a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di Legge, del Regolamento Comunale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali Regolamenti locali specifici al Tributo.
3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla Legge, dai Regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 10

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del Bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Responsabile del servizio. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.

Art. 11

Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardato pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 12

Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
 - Durata massima, ventiquattro mesi;
 - Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle Leggi o, in mancanza, nella misura legale.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a €10.329,13, e' necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

Art. 13

Autotutela

1. Il Responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
2. Il provvedimento di annullamento, riesame o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. Nella valutazione del procedimento il Responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia l'entità delle spese per sostenere la difesa, nonché tutti i costi accessori.

4. Non e' consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, se non per i soli motivi di ordine formale, quali inammissibilita', irricevibilita', improcedibilita', eccetera.

Art. 14

Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco puo' delegare il Funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
2. Ove necessario, la difesa in giudizio puo' essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 15

Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate secondo le condizioni e i limiti previsti dalla normativa in vigore.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni puo' essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del Responsabile del servizio interessato, previa verifica del Responsabile del Servizio finanziario, sono stralciati dal conto del Bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del Servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

Art. 17

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il Responsabile del servizio interessato puo', con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 228 c.3 del D.Lgs n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del Bilancio.

Art. 18

Rimborsi

1. Il rimborso del Tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta e' disposto dal Responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'Ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle Leggi tributarie, la Giunta Municipale con provvedimento motivato puo' disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma puo' essere direttamente riversata allo stesso.

Art. 19

Definizione degli importi minimi per versamenti e rimborsi

1. Per l'Imposta Comunale sugli Immobili, l'importo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è determinato in € 5,00 annuali.
2. Per la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, l'importo di cui al comma precedente è determinato in € 12,00 annuali.
3. Non si procede ad avviso di accertamento dei tributi locali, nei confronti di qualsiasi debitore, qualora l'importo dovuto onnicomprensivo di sanzioni, interessi spese ed altri accessori, risulti inferiore ad € 26,00 (euro ventisei).
4. Non si procede a rimborso dei tributi locali, in favore di qualsiasi contribuente, qualora l'importo da restituire, comprensivo degli interessi, sia inferiore ad € 26,00 (euro ventisei).

Art. 19 bis

Misura e calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, per mancato o ritardato versamento dei tributi locali, è determinata nel limite di 2,5 punti percentuali di aumento rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi calcolati giorno per giorno devono essere applicati sia per le attività di accertamento che per le attività di rimborso: per le attività di accertamento dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili, per le attività di rimborso dal giorno in cui il versamento è stato effettuato.

Art. 19 ter

Compensazione tra tributi locali

1. Limitatamente all'Imposta Comunale sugli Immobili, è ammessa la compensazione anche tra diverse annualità tra le somme a credito e quelle dovute al Comune. Per usufruire di tale facoltà, il contribuente dovrà fare richiesta al

Comune. L'eventuale diniego da parte dell'Amministrazione Comunale dovrà essere motivato e comunicato al Contribuente entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, in mancanza di comunicazione, la richiesta si intenderà accolta.

Art. 20
Norme finali

I. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

Art. 21
Vigenza

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1999.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N.108 del 12/dicembre/1998 ed integrato con deliberazione N.4 del 05/gennaio/1999. successivamente è stato modificato con deliberazione C.C. n.105 del 29/12/2003, con deliberazione C.C. n.60 del 02/12/2005 ed con deliberazione C.C. n.12 del 26/04/2007.

INDICE

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

- Art.1 Oggetto
- Art.2 Definizione delle entrate
- Art.3 Regolamenti specifici
- Art.4 Determinazione aliquota e tariffe
- Art.5 Agevolazione, riduzioni ed esenzioni
- Art.6 Soggetti responsabili delle entrate
- Art.7 Modalità di pagamento
- Art.8 Attività di controllo delle entrate
- Art.9 Attività di liquidazione e accertamento delle entrate tributarie
- Art.10 Accertamento delle entrate non tributarie
- Art.11 Omissione e ritardi dei pagamenti
- Art.12 Dilazioni di pagamento
- Art.13 Autotutela
- Art.14 Contenzioso tributario
- Art.15 Sanzioni tributarie
- Art.16 Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art.17 Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
- Art.18 Rimborsi
- Art.19 Abbandono del credito
- Art.20 Norme finali
- Art.21 Vigenza